



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DI REATI INFORMATICI

Art. 23

Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311

All'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle ispezioni e' verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari»;
- b) al terzo comma, le parole: «degli stessi nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».

Versione in vigore dal 2 luglio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
Estremi	Legge 28 giugno 2024, n. 90
Capo	II — Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-rafforzamento-della-cybersicurezza/art-23-modifiche-all-articolo-7-della-legge-12-agosto-1962-n-1311>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it